

Circolare n. 28
03/08/2017 SC-fa

Ambiente.

Shopper in plastica ultraleggeri con spessore inferiore ai 15 micron.

Caratteristiche.

Sanzioni dal 1° gennaio 2018

La presente per dare immediata informazione che è stato approvato in via definitiva dal Parlamento ed è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DdL di conversione in legge del D.L. 91/2017 (cd Decreto "Mezzogiorno"), contenente anche disposizioni in tema di **sacchetti in plastica ultraleggeri**.

Le norme di riferimento dispongono che anche i sacchetti in plastica ultraleggeri (spessore inferiore ai 15 micron), utilizzati tipicamente come imballaggio primario per la vendita di prodotti alimentari sfusi (ortofrutta, panetteria, macelleria, etc.) o per il trasporto di merci e prodotti

- debbano essere **biodegradabili e compostabili** secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002 (stessa norma stabilita dal D.M. 18 marzo 2013 per i sacchetti utilizzabili per la raccolta dei rifiuti organici);
- ed inoltre avere un **contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40%**.

Tali caratteristiche dovranno essere attestate da certificazioni rilasciate da Organismi accreditati.¹

I sacchetti con le nuove caratteristiche potranno essere commercializzati solo a pagamento, e il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare dallo scontrino della spesa (o dalla fattura d'acquisto delle merci).

SANZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018

In violazione delle disposizioni di legge si applicano, sostanzialmente, le sanzioni già previste per la violazione delle disposizioni sulla commercializzazione delle altre tipologie ammesse di sacchetti in plastica.

Precisamente, si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 euro, con aumento fino al quadruplo del massimo se la violazione sia relativa ad ingenti quantitativi di sacchetti o ad un valore di questi ultimi superiore al 10% del fatturato.

Le sanzioni saranno in vigore dal 1° gennaio 2018. Da qui sino alla fine dell'anno potranno pertanto essere utilizzate le scorte di magazzino dei vecchi sacchetti in plastica ultraleggera.

Seguirà circolare riepilogativa sulle caratteristiche di tutti gli shopper in plastica commercializzabili secondo le vigenti norme di legge.

¹ Ai fini della certificazione, la legge prevede che debba essere utilizzato lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo *standard* UNI CEN/TS 16640.